Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Consultazione pubblica sulla bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate in tema di documentazione sui prezzi di trasferimento

Nota del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Roma, 12 ottobre 2021

Bozza di circolare che fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito "CNDCEC") è lieto di contribuire, attraverso i propri commenti, alla consultazione pubblica lanciata dall'Agenzia delle entrate relativa alla bozza di circolare pubblicata in data 20 settembre 2021 in tema di documentazione sui prezzi di trasferimento.

La bozza di circolare fornisce chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Il CNDCEC, pertanto, accoglie con favore l'iniziativa promossa dall'Agenzia delle entrate, la quale si inserisce nel progetto di revisione della disciplina italiana sui prezzi di trasferimento, coerentemente con quanto previsto a livello internazionale, in particolare a seguito dei lavori svolti dall'OCSE nell'ambito del progetto *Base Erosion e Profit Shifiting* (BEPS).

Il CNDCEC si propone con il presente documento di fornire i propri commenti ed osservazioni derivanti dalle esperienze pratiche ed operative avute in materia nel corso degli ultimi anni.

Tematica: Perimetro delle informazioni del *Masterfile*

Osservazioni / Contributi:

Come indicato nella bozza di circolare, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494 (di seguito, "Provvedimento") prevede la possibilità di presentare più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento (cd. divisioni). Nel caso di gruppi multinazionali con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo in gran parte indipendente, è possibile la presentazione del Masterfile riguardante la specifica divisione in cui opera l'entità locale: in tal caso, gli elementi informativi indicati nei capitoli dal numero 1 al numero 4 di tale documento devono essere riferiti a tale divisione e devono essere adeguatamente descritte le eventuali funzioni centralizzate e le eventuali transazioni tra le diverse divisioni del gruppo.

Pertanto, viene eliminato il riferimento alla distinzione effettuata nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 (*holding*, *sub-holding*, società controllata) che consentiva di predisporre il Masterfile contenente un livello informativo disponibile a livello di *sub-holding*.

Pertanto, nel caso di *sub-holding* italiana, si chiede se può essere ancora considerato valido il riferimento al perimetro di informazione relativo a tale *sub-holding* oppure il più ampio perimetro della *holding* estera (ad esempio nel caso in cui il Gruppo operi in un'unica divisione di *business*).

Nel caso di controllata italiana appartenente ad un Gruppo multinazionale con diverse *sub-holding* (ad esempio per diverse aree di mercato – Asia, Europa, America) nella catena partecipativa (appartenenti alla medesima Divisione), ci si chiede a quale livello deve essere predisposto il *Masterfile* per l'individuazione del corretto perimetro informativo.

Tematica: Paragrafo 2.1 del *Masterfile* – Principali fattori di generazione dei profitti del Gruppo

Osservazioni / Contributi:

Come indicato nel Provvedimento, nel paragrafo 2.1. del *Masterfile* dovranno essere descritte, in linea generale, le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo, nel suo complesso, di generare valore.

Considerato che trattasi di un contenuto innovativo rispetto a quanto richiesto dalla precedente disciplina sulla documentazione in tema di prezzi di trasferimento, potrebbe essere utile ricevere indicazioni in merito al contenuto minimo atteso dall'Amministrazione finanziaria su tale tematica al fine di evitare contestazioni in sede di verifica fiscale.

Tematica: Paragrafo 2.2 del *Masterfile* – Flussi delle operazioni

Osservazioni / Contributi:

Come indicato nel Provvedimento, nel paragrafo 2.2. del *Masterfile* dovrà essere fornita, anche sotto forma di scheda o diagramma, una descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo.

Appare opportuno fornire ulteriori chiarimenti nella circolare in merito alla possibile identificazione dei primi cinque prodotti in termini di fatturato.

In particolare, la maggior parte dei gruppi multinazionali opera attraverso *business units* differenti, al cui interno è possibile identificare linee di prodotto e successivamente famiglie di prodotto. All'interno di ogni famiglia di prodotto potrebbero esserci delle ulteriori differenziazioni che potrebbero condurre all'identificazione di singoli articoli.

Ciò premesso, l'analisi richiesta dal Provvedimento (ricerca dei primi cinque prodotti unitamente ad altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del Gruppo) potrebbe portare a risultati differenti a seconda della diversa "*classificazione*" di prodotto che il contribuente potrebbe effettuare.

Pertanto, sarebbe necessario specificare nella circolare con maggiore grado di dettaglio le modalità di identificazione dei prodotti attese dall'Amministrazione finanziaria.

Tali chiarimenti sono necessari soprattutto con riferimento alle imprese italiane con capogruppo estera non aventi le informazioni richieste considerando che, come specificato a pag. 15 della bozza di circolare, nel caso in cui il *Masterfile* di Gruppo rechi minori informazioni rispetto a quelle desumibili dallo schema di cui al punto 2.2 del Provvedimento, lo stesso dovrà essere integrato a cura dell'entità locale in una o più appendici.

Tematica: par. 2.4 del *Masterfile* – Principali mercati

Osservazioni / Contributi:

Il Provvedimento richiede di indicare nel paragrafo 2.4 del *Masterfile* una descrizione dei principali mercati geografici dei prodotti e dei servizi del Gruppo ai quali si è fatto riferimento nel precedente punto 2.2.

Anche in tal caso, al fine di evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, sarebbe opportuno specificare nella circolare la tipologia di informazioni richieste e i contenuti minimi previsti per considerare evasa la richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Tematica: par. 4.1 del *Masterfile* – Modalità di finanziamento

Osservazioni / Contributi:

Il Provvedimento richiede di descrivere nel paragrafo 4.1 del *Masterfile* le modalità di finanziamento del Gruppo, con indicazione dei principali contratti di finanziamento con finanziatori indipendenti.

La bozza di circolare in consultazione ribadisce e conferma tale punto, non dandone però ulteriori chiarimenti.

Difatti, quanto riportato risulta essere abbastanza generico: anche in tal caso, sarebbe necessario specificare le indicazioni minime richieste.

Ad esempio, potrebbe essere sufficiente descrivere i principali elementi costitutivi di un finanziamento, quali tipologia, fornitore, beneficiario, data di stipula, divisa, importo e termini di condizioni e di pagamento.

Al contempo, potrebbe essere utile, soprattutto per i gruppi di grandi dimensioni con una gestione della tesoreria decentralizzata, definire se è necessario presentare tali dettagli per qualsiasi tipo di contratto di finanziamento in essere o solo per determinate soglie di percentuale sul totale dei finanziamenti accesi dal Gruppo.

Tematica: Operazioni infragruppo da indicare in Documentazione Nazionale – Soglia di rilevanza

Osservazioni / Contributi:

La bozza di circolare indica una soglia di residualità al fine di identificare operazioni infragruppo da poter considerare "*marginali*".

In particolare, seconda la bozza di circolare, "*Si ritiene che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un'operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso, rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato Prezzi di trasferimento*".

Il paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE prevede che "*Not all transactions that occur between associated enterprises are sufficiently material to require full documentation in the local file. Tax administrations have an interest in seeing the most important information while at the same time they also have an interest in seeing that MNEs are not so overwhelmed with compliance demands that they fail to consider and document the most important items. Thus, individual country transfer pricing documentation requirements based on Annex II to Chapter V of these Guidelines should include specific materiality thresholds that take into account the size and the nature of the local economy, the importance of the MNE group in that economy, and the size and nature of local operating entities, in addition to the overall size and nature of the MNE group. Measures of materiality may be considered in relative terms (e.g. transactions not exceeding a percentage of revenue or a percentage of cost measure) or in absolute amount terms (e.g. transactions not exceeding a certain fixed amount). Individual countries should establish their own materiality standards for local file purposes, based on local conditions. The materiality standards should be objective standards that are commonly understood and accepted in commercial practice*".

Considerando quanto riportato dall'OCSE, potrebbe essere maggiormente opportuno valutare l'incidenza del 5% facendo riferimento a ricavi e costi totali dell'entità locale invece che ai componenti postivi e negativi di reddito come indicato dalla bozza di circolare.

Inoltre, la bozza di circolare precisa che "*Resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l'entità locale è coinvolta*".

Sarebbe opportuno che la circolare indicasse le informazioni minime da fornire in Documentazione Nazionale (ad esempio società controparte interessata, natura ed importo) con riferimento alle operazioni marginali al fine di distinguerle dalle operazioni non documentate.

Difatti, si rammenta che il paragrafo 5.3.7. prevede la facoltà di presentare la documentazione di cui ai punti 2.2 e 2.3 con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso la disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica con esclusivo riguardo alle operazioni descritte e considerate idonee in base al paragrafo 5.3.3.

A tal proposito, si dovrebbe specificare che l'eventuale errore di calcolo in merito alla definizione delle soglia di rilevanza porterebbe a qualificare come non documentate le transazioni considerate originariamente come marginali. Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni sarebbe limitata ad eventuali aggiustamenti di tali transazioni in quanto non sarebbe corretto giudicare come non idonea l'intera documentazione prodotta.

Infine, le minime indicazioni fornite nella bozza di circolare potrebbero condurre a disallineamenti nell'identificazione delle operazioni marginali tra contribuente ed Amministrazione finanziaria derivanti dalla differente categorizzazione delle transazioni operate dagli stessi (ad esempio, il contribuente potrebbe considerare due differenti transazioni di euro 100.000 ciascuna come singola transazione, mentre l'Amministrazione potrebbe procedere ad una riqualificazione delle transazioni considerando le stesse come una categoria omogenea di transazione e considerando l'importo di euro 200.000 con possibili ricadute sulla qualificazione di tali transazioni come marginali).

Tematica: Operazioni infragruppo da indicare in Documentazione Nazionale – Ammontare dei pagamenti ricevuti

Osservazioni / Contributi:

Il Provvedimento prevede che al paragrafo 2.1.1., lett. a) della Documentazione debba essere indicato l'ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti ("i*n questa sezione vanno descritti, per esempio, i pagamenti effettuati e/o ricevuti per prodotti, servizi, royalties, interessi ecc., suddivisi per ciascuna categoria di operazioni e per ciascuna giurisdizione fiscale del pagatore o del beneficiario non residente*").

La bozza di circolare specifica che il riferimento all'ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti, suddivisi per ciascuna giurisdizione fiscale del beneficiario non residente o del pagatore, è principalmente funzionale all'acquisizione di elementi informativi attinenti al valore attribuito dalle parti alle operazioni oggetto di analisi. Pertanto, in tale paragrafo, occorrerà di fatto fornire l'ammontare dei componenti positivi o negativi di reddito che hanno concorso alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza. Viceversa, in caso di operazioni aventi a oggetto *royalties* e interessi, l'ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il criterio di cassa: ciò in quanto, qualora venga rettificato il valore di libera concorrenza di dette operazioni, occorre valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle *royalties* e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza ai sensi dell'articolo 25, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dell'articolo 26-*quater*, quinto comma, del medesimo decreto.

Pur essendo chiara la richiesta dell'indicazione dell'importo per cassa, non appare pacifico il fatto che l'indicazione di tale importo vada a sostituire l'ammontare delle transazioni infragruppo aventi ad oggetto interessi e *royalties* per competenza (che pertanto, secondo quanto indicato nella bozza di circolare, non andrebbe indicato).

Tematica: par. 2.2.5 della Documentazione Nazionale – Assunzioni critiche

Osservazioni / Contributi:

Il Provvedimento specifica che il paragrafo 2.2.5 della Documentazione Nazionale dovrà indicare "*(…) un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse"*.

Anche, in tal caso, al fine di consentire a tutti i contribuenti di comprendere la tipologia di informazioni richiesta dall'Amministrazione finanziaria, sarebbe opportuno ricevere nella circolare ulteriori dettagli ed istruzioni operative in merito al contenuto minimo richiesto.

Tematica: par. 3.2 della Documentazione Nazionale – Prospetti di informazione e riconciliazione

Osservazioni / Contributi:

Secondo quanto indicato dal Provvedimento, il contribuente dovrà indicare nel paragrafo 3.2 "*I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente*".

Considerata la soggettività e la complessità di tali analisi (anche in termini di *file* da produrre), sarebbe necessario che la circolare illustrasse in maniera maggiormente dettagliata le tipologie di informazioni necessarie da indicare in tale paragrafo.

Inoltre, sarebbe necessario indicare anche il contenuto minimo da fornire (ad esempio, una sintesi della riconciliazione o tutti i *file* di supporto che potrebbero invece essere trasmessi successivamente su richiesta facendo rientrare tali analisi nella documentazione supplementare o integrativa da produrre nel corso dell'attività ispettiva).

Tali considerazioni sono particolarmente rilevanti nel caso di *tested party* estera in quanto la riconciliazione va effettuata sui dati della stessa (con difficoltà per le imprese italiane di ottenere tali dati nei tempi richiesti).

Tematica: Applicazione della marca temporale

Osservazioni / Contributi:

Come indicato dal Provvedimento e dalla bozza di circolare, il *Masterfile* e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; tali documenti devono contenere anche i rapporti finanziari del gruppo multinazionale, indicati nel capitolo 5 del *Masterfile*, e le informazioni finanziarie e gli allegati, indicati nei capitoli 3 e 4 della Documentazione nazionale.

Pertanto si chiede conferma se la marca temporale debba essere apposta anche:

- ai documenti indicati nel capitolo 5 del *Masterfile*;
- ai documenti indicati nei capitoli 3 e 4 della Documentazione Nazionale.

Difatti, la sigla di tutti i documenti (ad esempio anche sui contratti infragruppo e sulle analisi di *benchmark*) e l'apposizione della marca sul pacchetto completo (inclusi gli allegati) appare un'attività particolarmente onerosa per i contribuenti, non in linea con le indicazioni dell'OCSE in tema di semplificazione degli oneri amministrativi.

Tematica: Comunicazione del possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento in dichiarazione dei redditi e marca temporale

Osservazioni / Contributi:

Come indicato dal Provvedimento e dalla bozza di circolare, per i soggetti che detengono la documentazione di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In caso di comunicazione nei termini ordinari (vale a dire entro il 30 novembre 2021, considerando anche l'attuale consultazione pubblica), si chiede se la marca temporale debba essere apposta entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi o se possibile considerare come *deadline* finale la data del 30 novembre 2021 (anche se la dichiarazione è stata effettivamente trasmessa in precedenza).

Tematica: Servizi a basso valore aggiunto

Osservazioni / Contributi:

Come indicato nel Provvedimento, l'art. 7 del D.M. 14 maggio 2018 introduce il cd. approccio semplificato applicabile per i cd. servizi a basso valore aggiunto, il quale consente la valorizzazione degli stessi aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.

I contribuenti possono adottare tale approccio semplificato previa predisposizione di apposita documentazione avente l'obiettivo di precisare:

- l'identità dei beneficiari,
- le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto,
- le ragioni alla base della fornitura di servizi all'interno del contesto di *business* del gruppo multinazionale,
- i benefici ottenuti o attesi,
- i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti.

Inoltre, il contribuente dovrà documentare e illustrare i calcoli riguardanti la determinazione dell'aggregato di costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato, con una dettagliata rappresentazione di tutte le categorie e di tutti gli importi dei costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a un solo membro del gruppo multinazionale.

Appare evidente come la predisposizione di tale documentazione risulta essere particolarmente onerosa per le società controllate italiane, che adottando il cd. approccio semplificato si troverebbero nelle condizioni di dover indicare in documentazione maggiori informazioni rispetto a quelle effettivamente richieste per i servizi non classificabile come servizi a basso valore aggiunto.

Pertanto, appare opportuno chiarire se l'eventuale assenza delle informazioni richieste potrebbe comportare la non possibile adozione dell'approccio semplificato oppure anche il giudizio di non idoneità della documentazione di *transfer pricing*.

Tematica: Giudizio di non idoneità della documentazione

Osservazioni / Contributi:

Come indicato nel Provvedimento (par. 5.3.7.), "*resta ferma la facoltà di presentare la documentazione di cui ai punti 2.2 e 2.3 con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso la disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica con esclusivo riguardo alle operazioni descritte e considerate idonee in base ai punti 5.3.3*".

Tale previsione consente al contribuente di scegliere quali operazioni documentare all'interno della documentazione sui prezzi di trasferimento, non potendo beneficiare della disapplicazione della *penalty protection* nel caso di aggiustamento delle operazioni non documentate.

Tale facoltà dovrebbe condurre ad affermare il principio secondo cui l'applicazione delle sanzioni dovrebbe essere effettuata solo nei casi in cui alcune transazioni siano oggetto di aggiustamento e al contempo non vengano descritte in maniera idonea.

Ad esempio, nel caso di Documentazione Nazionale avente ad oggetto due categorie di transazioni (transazione n. 1 e transazione n. 2):

- in caso di aggiustamento delle *transfer pricing policies* applicabili alla transazione n. 1 (descritte secondo i Verificatori in maniera idonea);
- e assenza di rettifica delle *transfer pricing policies* applicabili alla transazione n. 2 (descritte secondo i Verificatori in maniera non idonea);

la Documentazione Nazionale dovrebbe essere considerata in ogni caso idonea in quanto la non adeguata informazione nella transazione n. 2 non ha rappresentato ostacolo all'attività ispettiva.

Nel caso invece di rettifica di entrambe le transazioni, l'applicazione delle sanzioni dovrebbe riguardare solo l'aggiustamento relativo alla transazione non adeguatamente documentata (spostandosi pertanto da un concetto di idoneità dell'intera documentazione ad un concetto di idoneità basato sull'analisi delle informazioni prodotte per ogni singola categoria di transazioni).